

44/2013



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE**

**Composto dai Signori magistrati:**

<b>Dott.</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott.</b>	<b>Componente</b>
<b>Dott.</b>	<b>Componente- relatore</b>
<b>Dott.</b>	<b>Componente</b>
<b>Dott.</b>	<b>Componente</b>

**DECISIONE**

Il partito Comunista dei lavoratori ha presentato ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio centrale circoscrizionale del Piemonte per l'elezione della Camera dei Deputati, emesso il 23.1.2013, con cui la lista predetta veniva ricsusata per la mancanza del numero minimo di sottoscrizioni .

Il ricorso è infondato.

Il partito ricorrente contesta la ricsusazione per la mancanza del numero minimo di sottoscrizioni sostenendo che la motivazione dell'Ufficio circoscrizionale era insufficiente poiché si limitava ad affermare ,senza alcuna ulteriore specificazione, che le schede valide erano solo 972 sia per la mancanza di certificati elettorali che per errori di identificazione anagrafica dei sottoscrittori e che anche gli ulteriori 13 certificati elettorali successivamente prodotti non consentivano di raggiungere il numero minimo stabilito dalla legge.

Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso dà infatti atto che in sede di adunanza si era constatato che le irregolarità constatate erano assolutamente irrilevanti ai fini della effettiva identificazione del sottoscrittore, ma nel presente ricorso non individua in alcun modo, neppure a titolo di esempio, in che cosa sarebbero consistite queste irregolarità prive di effettiva incidenza e a quali sottoscrittori le stesse sarebbero riferibili.

L'assoluta genericità della contestazione rende la stessa non scrutinabile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2013.

I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria  
oggi 26-1-13 ore 16.15

